

COMUNE DI MONGIANA

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. LA COMUNITA' DI MONGIANA E' ENTE AUTONOMO LOCALE AL QUALE E' CONFERITA LA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DETTATI DALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DALLE LEGGI GENERALI DELLO STATO.

02. IL COMUNE E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA REGOLAMENTARE E FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

03. ESSO E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE, ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE, LE FUNZIONI DA ESSI ATTRIBUITE O DELEGATE.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE, CULTURALI E SINDACALI ALL' AMMINISTRAZIONE.

03. LA SFERA DI GOVERNO SI ESTENDE AGLI INTERESSI ESISTENTI NELL' AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE.

04. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

A) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO E NELLA COMUNITA' NAZIONALE;

B) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL' INIZIATIVA ECONOMICA, PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE;

C) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA ANCHE CON L' ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;

D) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.

ART. 03

POTESTA' REGOLAMENTARE

01. I REGOLAMENTI COSTITUISCONO ATTI FONDAMENTALI DEL COMUNE, APPROVATI DAL CONSIGLIO, AL QUALE SPETTA LA COMPETENZA ESCLUSIVA DI MODIFICARLI ED ABROGARLI.

02. LA POTESTA' REGOLAMENTARE E' ESERCITATA SECONDO I PRINCIPI E LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE STATUTO. PER REALIZZARE L' UNITARIETA' E L' ARMONIA DELL' ORDINAMENTO AUTONOMO COMUNALE, LE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COORDINATE TRA DI LORO.

03. I REGOLAMENTI, DOPO IL FAVOREVOLE ESAME DELL' ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO, SONO PUBBLICATI PER 15 GIORNI ALL' ALBO PRETORIO COMUNALE ED ENTRANO IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALL' ULTIMO DI

PUBBLICAZIONE.

ART. 04

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. ESSO CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA LA REGIONE E GLI ALTRI ENTI SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

04. AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI, IL COMUNE PUO' DELEGARE PROPRIE FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA SERRE CALABRE.

ART. 05

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DAL NUCLEO ABITATO E DAL CIRCOSTANTE TERRITORIO PER COME DEFINITO DALLE MAPPE CATASTALI E STORICAMENTE RICONOSCIUTO DALLA COMUNITA'.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE HA UNA SUPERFICIE DI KMQ 20,11 E CONFINA CON I SEGUENTI COMUNI: SERRA SAN BRUNO, FABRIZIA, ARENA, NARDODIPACE E STILO.

03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NEL CENTRO ABITATO ED E' SITO IN CORSO VITTORIO EMANUELE 03 .

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE DETTE ADUNANZE POSSONO TENERSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DA DETTA SEDE. IL REGOLAMENTO FISSERA' LE RELATIVE MODALITA'.

ART. 06

ALBO PRETORIO

01. NELLA SEDE MUNICIPALE, VIENE INDIVIDUATO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO", PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRITA' E LA FACILITA' DI LETTURA, PUR SE CON LE CAUTELE ATTE AD ASSICURARE LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI PUBBLICATI.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI SOPRA AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 07

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME: "COMUNE

DI MONGIANA - PROVINCIA DI CATANZARO" .

02. LE CARATTERISTICHE DEGLI EVENTUALI STEMMA E GONFALONE SONO STABILITI CON APPOSITA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DA SOTTOPORRE ALLA PREVISTA APPROVAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI SONO VIETATI.

TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 08

NORME GENERALI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA MUNICIPALE ED IL SINDACO.

02. SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA DEMOCRATICA DELLA COMUNITA' E LA REALIZZAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO NELL'AMBITO DELLA LEGGE.

03. LA LEGGE, LO STATUTO ED I REGOLAMENTI DISCIPLINANO L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI ED I RAPPORTI TRA GLI ORGANI ELETTIVI,

NONCHE' L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI, AL FINE DI REALIZZARE UN'EFFICIENTE ED EFFICACE FORMA DI GOVERNO DELLA COLLETTIVITA' COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DEL PRINCIPIO FONDAMENTALE DEL RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO NELLA TRATTAZIONE

DI OGNI AFFARE

ART. 09

IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO CHE ESPRIME ED ESERCITA LA RAPPRESENTANZA DIRETTA DELLA COMUNITA', DALLA QUALE E' ELETTO.

02. COMPETE AL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, LA DETERMINAZIONE DELL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO ED IL RELATIVO CONTROLLO, PER ASSICURARE CHE L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE CONSEGUA GLI OBIETTIVI STABILITI CON GLI ATTI FONDAMENTALI E CON IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

03. IL CONSIGLIO HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

04. ESSO DURA IN CARICA FINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO L'INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 10

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE HA COMPETENZA ESCLUSIVA PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI STABILITI DAL COMMA 02 DELL' ARTT. 03 , DELLA L. 08.06.1990 , N. 142 , NONCHE' DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI ALLO STESSO SPECIFICAMENTE ATTRIBUITI DALLA MEDESIMA LEGGE O DA ALTRE, PURCHE' CON ESSA NON INCOMPATIBILI.

02. SONO ALTRESI' DI SPETTANZA CONSILIARE GLI ATTI RELATIVI ALLA

CONVALIDA DEI PROPRI COMPONENTI, ALLE DICHIARAZIONI DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI COMUNALI, ALLA PRONUNCIA DI DECADENZA ED ALLA LORO SURROGAZIONE, SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE.

03. ESSO ESERCITA LE POTESTA' E COMPETENZE DI CUI SOPRA E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, CRITERI E MODALITA' CONTENUTI NEL PRESENTE STATUTO E NEI REGOLAMENTI.

04. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA, LEGALITA' E SOLIDARIETA', ONDE ASSICURARE IL RISPETTO DEI CANONI COSTITUZIONALI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

05. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE LA NOMINA. DESIGNAZIONE E REVOCA DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ORGANI DI ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E COMMISSIONI OGNI VOLTA CHE CIO' SIA PREVISTA DA APPOSITE DISPOSIZIONI IN CASO DI INERZIA, TROVERA' APPLICAZIONE LA DISCIPLINA PREVISTA NEGLI ARTT. 32 LETTERA N) E 36 , COMMA 05 , DELLA CITATA LEGGE 142/90 .

06. NEI CASI IN CUI E' PREVISTO CHE DI UN ORGANO, COLLEGIO O COMMISSIONE DEVE FAR PARTE UN CONSIGLIERE COMUNALE, QUESTI E' IN OGNI CASO NOMINATO O DESIGNATO DAL CONSIGLIO.

07. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA NOMINA O DESIGNAZIONE O REVOCA DI CUI AI PRECEDENTI COMMI IN SEDUTA PUBBLICA E CON VOTAZIONE PER SCHEDA SEGRETA.

08. QUALORA SIA PREVISTA LA PRESENZA DELLA MINORANZA CONSILIARE NELLE RAPPRESENTANZE DA ELEGGERE, SPETTA AD ESSA LA DESIGNAZIONE ED ESPRESSIONE DI TALE PRESENZA, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

09. LE MINORANZE CONSILIARI SONO QUEI RAGGRUPPAMENTI CHE, NEL MOMENTO CONSIDERATO, SONO COMPOSTE DAL MINOR NUMERO DI CONSIGLIERI COMUNALI. ESSE POSSONO NEL CORSO DEL QUINQUENNIO DI AMMINISTRAZIONE, VARIARE. LA MODIFICA DELLA MAGGIORANZA E MINORANZA CONSILIARE PUO' COMPORTARE LA REVOCA E NUOVA NOMINA O DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTATI CONSILIARI IN SENO AD ENTI, ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI O COMMISSIONI.

10. LA FACOLTA' DI CUI SOPRA NON E' ESERCITABILE NEL CASO TRATTASI DI COMPONENTI "TECNICI" DI COMMISSIONI GIA' NORMALMENTE COSTITUITE.

ART. 11

FUNZIONAMENTO

01. LE NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO STABILITE DA APPOSITO REGOLAMENTO, SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO E PRESIEDUTO DAL SINDACO, O DA CHI LEGALMENTE LO SOSTITUISCE A NORMA DEL SUCCESSIVO ARTT. 27 , NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. SPETTA ALTRESI' AL SINDACO, O SUO SOSTITUTO LA FORMULAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO.

03. L'INIZIATIVA DELLE PROPOSTE DI ATTI E DI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO SPETTA ALLA GIUNTA, AL SINDACO ED A CIASCUN

CONSIGLIERE. IN QUEST'ULTIMO CASO IL REGOLAMENTO STABILIRA' LE MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE, ISTRUTTORIA E TRATTAZIONE DELLE PROPOSTE.

04. FINO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO O NEL CASO DI DIMISSIONI FORMALMENTE PRESENTATE, DECADENZA O DECESSO DELLO STESSO, LA CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SPETTA AL CONSIGLIERE ANZIANO.

05. E' CONSIGLIERE ANZIANO COLUI CHE NELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE HA CONSEGUITO LA CIFRA ELETTORALE PIU' ALTA, COSTITUITA DALLA SOMMA DEI VOTI DI PREFERENZA. A PARITA' DI TALE CIFRA, E' ANZIANO IL CONSIGLIERE DI ETA' MAGGIORE.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO IN SEDUTA ORDINARIA PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE E L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

07. E' CONVOCATO IN SEDUTA STRAORDINARIA QUANDO SIA RICHIESTO DALLA GIUNTA O ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. L'ADUNANZA DEVE ESSERE CONVOCATA ENTRO VENTI GIORNI DALLA RICHIESTA.

08. E' CONVOCATO D'URGENZA, NEI MODI E TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO, QUANDO ESSA SIA DETERMINATA DA MOTIVI RILEVANTI ED INDILAZIONABILI E SIA ASSICURATA LA TEMPESTIVA CONOSCENZA DA PARTE DEI CONSIGLIERI DEGLI ATTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

09. OGNI PROPOSTA PRESENTATA AL CONSIGLIO COMUNALE SI INTENDE APPROVATA QUANDO HA OTTENUTO LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI. FANNO ECCEZIONE LE DELIBERAZIONI PER LE QUALI LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO PRESCRIVANO ESPRESSAMENTE, PER L'APPROVAZIONE, SPECIALI MAGGIORANZE.

10. LE VOTAZIONI SONO EFFETTUATE, DI NORMA, CON VOTO PALESE. QUELLE CON VOTO SEGRETO SONO LIMITATE AI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO E SECONDO LE MODALITA' IN ESSO INDICATE.

11. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO, DI NORMA, PUBBLICHE, SALVO I CASI IN CUI IL REGOLAMENTO PREVEDA LA SEDUTA SEGRETA, SECONDO LE RELATIVE MODALITA'.

12. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE, CON FUNZIONI VERBALIZZANTI (ANCHE PER MEZZO DI DIPENDENTI COMUNALI E/O DI SISTEMI DI REGISTRAZIONE) E CONSULTIVE, SALVO L'ESERCIZIO DELLA POTESTA' DI ESPRESSIONE DEI PARERI DI CUI ALL' ARTT. 53 DELLA L. N. 142/90 , DA EFFETTUARSI NELLA FASE ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

ART. 12

CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATE DALLA LEGGE. ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA', ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO SENZA VINCOLO DI MANDATO, CON PIENA LIBERTA' DI OPINIONI E DI VOTO.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI SONO RESPONSABILI DEI VOTI CHE ESPRIMONO, SUI PROVVEDIMENTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO. NE SONO, INVECE, ESENTI QUELLI CHE NON HANNO PRESO PARTE ALLA VOTAZIONE, ASTENENDOSI, OD ABBIANO ESPRESSO VOTO CONTRARIO AD UNA PROPOSTA.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. ESSE SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

04. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE, CON LA PROCEDURA STABILITA DAL REGOLAMENTO, HA DIRITTO DI ESERCITARE L'INIZIATIVA DI PROPOSTA SUGLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, NONCHE' DI PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

05. HA, ALTRESI', DIRITTO, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO, DI OTTENERE NOTIZIE E COPIE DI ATTI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO. HA L'OBBLIGO DI OSSERVARE IL SEGRETO SULLE NOTIZIE ED ATTI RICEVUTI, NEI CASI SPECIFICAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE.

06. IL CONSIGLIERE CHE PER MOTIVI PERSONALI, DI PARENTELA, PROFESSIONALI O DI ALTRA NATURA ABBA INTERESSE IN UNA DELIBERAZIONE, DEVE ASSENTARSI DALL'ADUNANZA PER LA DURATA DEL DIBATTITO E DELLA VOTAZIONE SULLA STESSA, RICHIEDENDO CHE CIO' SIA FATTO CONSTARE NEL VERBALE. IL REGOLAMENTO DEFINISCE I CASI NEI QUALI PUO' CONSIDERARSI SUSSISTENTE IL CONFLITTO DI INTERESSI.

07. I CONSIGLIERI, CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO, CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI LORO ATTRIBUITI FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.

08. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO A 03 (TRE) SEDUTE ORDINARIE CONSECUTIVE, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, SONO DICHIARATI DECADUTI. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 13

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO, E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. NELLA PREDETTA COMUNICAZIONE HANNO FACOLTA' DI DESIGNARE IL CAPOGRUPPO CON DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DA TUTTI I COMPONENTI IL GRUPPO STESSO.

ART. 14

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. LA RELATIVA DELIBERAZIONE ISTITUTIVA NE DISCIPLINA IL NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE, NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI VOLTA CHE LO RICHIEDONO.

05. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.
06. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLI SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.
07. SU PROPOSTA DEL SINDACO O SU ISTANZA SOTTOSCRITTA DA ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE (OTTO), IL CONSIGLIO PUO' COSTITUIRE COMMISSIONI SPECIALI INCARICATE DI EFFETTUARE ACCERTAMENTI SU FATTI, ATTI, PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI TENUTI DA COMPONENTI DEGLI ORGANI ELETTIVI, DA DIPENDENTI COMUNALI E DA CHIUNQUE SIA LEGATO AL COMUNE DA PARTICOLARI RAPPORTI CONTRATTUALI O PROFESSIONALI. DELLE COMMISSIONI FANNO PARTE RAPPRESENTANTI DI TUTTI I GRUPPI.
08. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DI OGNI TIPO DI COMMISSIONE.

ART. 15

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.
02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELL'EFFICIENZA.
03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.
04. ESSA ESERCITA ANCHE ATTIVITA' DI INIZIATIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, SOTTOPONENDO ALLO STESSO PROPOSTE, FORMALMENTE REDATTE ED ISTRUITE, PER L'ADOZIONE DI ATTI CHE APPARTENGONO ALLA SUA COMPETENZA.

ART. 16

COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 04 (QUATTRO) ASSESSORI.
02. ESSA E' ELETTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEL SUO SENO, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO 05 (CINQUE) GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.
03. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.
04. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA LEGGE, NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.
05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 17

DECADENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA DECADE NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI ALMENO TRE DEI SUOI COMPONENTI.
02. NEL CASO DI PRESENTAZIONE DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA, IL SINDACO CONVOCA, NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DI DIECI GIORNI DELLA PRESENTAZIONE, L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER DISCUTERE LA MOZIONE STESSA. TALE ADUNANZA E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
03. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA OVE IL CONSIGLIO COMUNALE, CON VOTAZIONE ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE E CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA APPROVA LA MOZIONE DI SFIDUCIA.
04. LA MOZIONE DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DEL NUOVO SINDACO, DI UNA NUOVA GIUNTA E DELLE NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE.
05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

ART. 18

DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI O LA CESSAZIONE DALL'UFFICIO DI ASSESSORE PER CAUSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, SONO ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO E COMUNICATE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA UTILE. IL CONSIGLIO SI LIMITA A PRENDERNE ATTO E, NELLA STESSA SEDUTA, PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE SU PROPOSTA DEL SINDACO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI ED A SCRUTINIO PALESE.
02. IL SINDACO PUO' PROPORRE AL CONSIGLIO LA REVOCA DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA MOTIVANDOLA E DESIGNANDO IL NOMINATIVO DEL SOSTITUTO. LA REVOCA E LA SURROGAZIONE SONO ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA UTILE. LE VOTAZIONI SULLE PROPOSTE DEL SINDACO SONO EFFETTUATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI ED A SCRUTINIO PALESE.

ART. 19

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA SUA COMPETENZA DALLA LEGGE E DALLO STATUTO IN FORMA COLLEGIALE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. PER LA VALIDITA' DELLE SUE ADUNANZE E' NECESSARIA LA PRESENZA DELLA META' DEI COMPONENTI, ARROTONDATA ALL'UNITA' SUPERIORE.
02. ESSA E' CONVOCATA, ANCHE IN VIA INFORMALE, DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E FISSA LA DATA DELLA RIUNIONE E DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO, LE FUNZIONI DI CUI SOPRA SONO ESERCITATE DA CHI LEGALMENTE LO SOSTITUISCE A NORMA DEL SUCCESSIVO ARTT. 27 .
03. LE ADUNANZE DELLA GIUNTA COMUNALE NON SONO PUBBLICHE. ALLE STESSE PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE CON FUNZIONI VERBALIZZANTI E CONSULTIVE, SALVO L'ESERCIZIO DELLA POTESTA' DI ESPRESSIONE DEI PARERI,

DI CUI ALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 142/90 , DA EFFETTUARSI
NELLA FASE ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

04. POSSONO ESSERE INVITATI ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA PER ESSERE
CONSULTATI SU PARTICOLARI ARGOMENTI AFFERENTI ALLE LORO FUNZIONI
ED INCARICHI, IL REVISORE DEI CONTI, RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI,
AZIENDE, CONSORZI E COMMISSIONI NONCHE' SINGOLI DIPENDENTI
COMUNALI O RAPPRESENTANTI SINDACALI.

05. LE NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA SONO STABILITE, IN
CONFORMITA' ALLA LEGGE ED AL PRESENTE STATUTO, DALL' APPOSITO
REGOLAMENTO.

ART. 20

ATTRIBUZIONI

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO CHE COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE
DEL COMUNE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE O DALLO
STATUTO ALLA COMPETENZA DI ALTRI ORGANI, ELETTIVI O BUROCRATICI,
DELL' ENTE.

02. ESSA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI
DELIBERATIVI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI
PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI ED I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI I SOGGETTI
TITOLARI DI COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO
ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI
DI GOVERNO:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;

B) A SEGUITO DI APPOSITA PROGRAMMAZIONE PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO,
CONFERISCE INCARICHI, APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI E
DISEGNI ATTUATIVI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI
SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI
AL SINDACO ED AL SEGRETARIO.

C) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE, OVE NON PREVISTE DA APPOSITE LEGGI, NONCHE' FISSA LE
TARIFFE STESSE;

D) COSTITUISCE LE COMMISSIONI COMUNALI, AD ECCEZIONE DELLA
COMMISSIONE ELETTORALE E DI QUELLE CONSILIARI, RISERVATE ALLA
COMPETENZA DEL CONSIGLIO, SULLA BASE DELLE DESIGNAZIONI DA PARTE DI
ORGANI E/O ENTI CUI TALE POTERE SIA RICONOSCIUTO DA NORME
LEGISLATIVE E/O REGOLAMENTARI;

E) ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, SOSPENSIONE E CESSAZIONE DAL
SERVIZIO DEL PERSONALE COMUNALE;

F) DISPONE LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI
ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI, ASSOCIAZIONI E
PERSONE, SULLA BASE DI QUANTO DISPOSTO DA APPOSITO REGOLAMENTO;

G) DECIDE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;

H) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO, COME ATTORE O CONVENUTO,
ED APPROVA LE TRANSAZIONI;

I) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI
E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI;

L) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA. FATTA SALVA LA
MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;

- M) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
N) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI.

ART. 21

GLI ASSESSORI

01. GLI ASSESSORI CONCORRONO, CON LE LORO PROPOSTE ED IL LORO VOTO ALL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' COLLEGIALE DELLA GIUNTA.
02. ESERCITANO, IN CASO DI DELEGA DA PARTE DEL SINDACO, LA FUNZIONE DI SOVRINTENDENZA AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ED ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI, NONCHE' AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, NELL'AMBITO DELLE AREE E DEI SETTORI DI ATTIVITA' SPECIFICAMENTE DEFINITI NELLA DELEGA MEDESIMA.
03. LA DELEGA ATTRIBUISCE AL DELEGATO LE RESPONSABILITA' CONNESSE ALLE FUNZIONI CON LA STESSA CONFERITE E PUO' ESSERE REVOCATA DAL SINDACO IN QUALSIASI MOMENTO.
04. IL REGOLAMENTO DEFINISCE LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE DELEGHE ED I RAPPORTI CHE DALLE STESSE CONSEGUONO TRA IL DELEGATO ED IL SINDACO, LA GIUNTA ED IL SEGRETARIO.
05. LE DELEGHE DI CUI SOPRA SONO COMUNICATE DAL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA AL LORO CONFERIMENTO, COSI' COME LE RELATIVE MODIFICHE E/O REVOCHE.

ART. 22

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI E DALLO STATUTO.
02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE DI REGOLA CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE (AD ESEMPIO CONFERIMENTO DI INCARICO), QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA QUESTI SVOLTA.
03. LE SEDUTE DI CONSIGLIO SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBONO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI ED APPREZZAMENTI SU PERSONE, IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN SEDUTA SEGRETA.
04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE QUANDO SI TROVI IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO, PER L'ADOZIONE DEL SINGOLO ATTO, E' SOSTITUITO DAL COMPONENTE PIU' GIOVANE DEL COLLEGIO PRESENTE IN AULA.
05. I VERBALI DELLE SEDUTE, REDATTI DAL SEGRETARIO COMUNALE, ANCHE PER MEZZO DI DIPENDENTI E/O SISTEMI DI REGISTRAZIONE, SONO SOTTOSCRITTI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO E DEPOSITATI AGLI ATTI

D'UFFICIO. DI ESSI, NON SOGGETTI A PARTICOLARI APPROVAZIONI, PUO' CHIEDERE RETTIFICHE O INTEGRAZIONI QUALUNQUE CONSIGLIERE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

06. LE DELIBERAZIONI, ESTRATTE DAL VERBALE IN QUANTO ATTI O PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, SONO COMPOSTE DA UNA PREMessa DI FATTO,

DALLE MOTIVAZIONI, DI DIRITTO E/O DI FATTO, DAI RIFERIMENTI NORMATIVI, DALLE EVENTUALI DICHIARAZIONI DI VOTO, ESPRESSE IN FORMA SUCCINTA, E DALL'INTEGRALE DISPOSITIVO.

07. ESSE SONO SOTTOSCRITTE DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO, IL QUALE ATTESTA ALTRESI' LA CONFORMITA' DELLE COPIE ALL'ORIGINALE.

ART. 23

IL SINDACO

01. IL SINDACO, CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAPPRESENTA LA COMUNITA' E PROMUOVE DA PARTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DELLA STRUTTURA COMUNALE LE INIZIATIVE E GLI INTERVENTI PIU' IDONEI PER REALIZZARE IL PROGRESSO ED IL BENESSERE DEI CITTADINI CHE LA COMPONGONO.

02. EGLI HA COMPETENZE E POTERI DI INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLA STRUTTURA COMUNALE ED HA, ALTRESI', ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE, VIGILANZA ED ORGANIZZAZIONE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. QUALE UFFICIALE DI GOVERNO SOVRINTENDE AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ATTRIBUITI AL COMUNE, SECONDO QUANTO STABILITO DALLE LEGGI DELLA REPUBBLICA.

05. IL SINDACO E' GARANTE DEL RISPETTO DELLE LEGGI, DELL'ATTUAZIONE DELLO STATUTO, DELL'OSSERVAZIONE DEI REGOLAMENTI.

06. EGLI E' UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA, SECONDO LE NORME VIGENTI DEL C.P.P. E DEL T.U. DELLE LEGGI DI P.S. .

07. IL DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLO DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 24

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IN RELAZIONE ALLE ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE, IL SINDACO:

A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;

B) COORDINA LE ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI E, NEL RISPETTO DELLE DECISIONI CONSILIARI, QUELLA POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

C) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI E/O DEL SEGRETARIO COMUNALE PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;

D) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI

POLITICO-AMMINISTRATIVI SULLA GESTIONE DI TUTTI GLI UFFICI

E SERVIZI E ESERCITA LA RELATIVA VIGILANZA;

E) HA FACOLTA' DI DELEGA;

F) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;

G) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE, NONCHE' GLI ALTRI PROVVEDIMENTI MONOCRATICI NON ATTRIBUITI ALLA COMPETENZA DI ALTRI ORGANI E UFFICI;

H) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI URGENZA E DI ESPROPRIAZIONE DI PROPRIETA' PRIVATE CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;

I) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SULLA BASE DELLA GRADUATORIA ALL'UOPO APPOSITAMENTE PREDISPOSTA;

L) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;

M) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI, SENTITI LA GIUNTA E LE EVENTUALI ISTANZE DI PARTECIPAZIONE;

N) STA IN GIUDIZIO, COME ATTORE O CONVENUTO, DIETRO AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, DIRETTAMENTE O PER MEZZO DI PROCURATORE;

O) STIPULA, IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE, I CONTRATTI GIA' CONCLUSI, IL CUI ROGITO E' ATTRIBUITO AL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 25

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. NELL'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA, IN PARTICOLARE IL SINDACO:

A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI, ANCHE RISERVATI;

B) PROMUOVE, DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;

C) COMPIE TUTTI GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

D) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI E SERVIZI APPARTENENTI AL COMUNE SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 26

ATTRIBUZIONE DI ORGANIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE, IN PARTICOLARE IL SINDACO:

A) STABILISCE GLI ARGOMENTI DA PORRE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, NE DISPONE LA CONVOCAZIONE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO;

B) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO;

C) CONVOCA, CON ATTO FORMALE OD ANCHE INFORMALMENTE, E PRESIEDE LA

GIUNTA COMUNALE E NE STABILISCE L'ORDINE DEI LAVORI;

D) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI E/O A CONSIGLIERI COMUNALI;

E) PUO' ALTRESI' DELEGARE LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI, SPECIFICI ATTI AL SEGRETARIO COMUNALE;

F) RICEVE INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 27

IL VICE SINDACO

01. IL SINDACO DELEGA UN ASSESSORE, DA LUI PRESCELTO, A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO, IN TUTTE LE FUNZIONI A LUI ATTRIBUITE DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. ALL'ASSESSORE PREDETTO VIENE ATTRIBUITA LA QUALIFICA DI VICE SINDACO.

03. IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO ANCHE DEL VICE SINDACO, GLI ASSESSORI ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.

ART. 28

POTERI D'ORDINANZA

01. IL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, HA IL POTERE DI EMETTERE ORDINANZE PER DISPORRE L'OSSERVANZA, DA PARTE DEI CITTADINI, DI NORME DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI O PER PRESCRIVERE ADEMPIMENTI O COMPORTAMENTI RESI NECESSARI DALL'INTERESSE GENERALE O DAL VERIFICARSI DI PARTICOLARI CONDIZIONI.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI EMANANDO ORDINANZE IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

ASSUME IN QUESTI CASI I POTERI ED ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. GLI ATTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEBBOSSONO ESSERE MOTIVATI E SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO E CON L'OSSERVANZA DELLE NORME CHE REGOLANO I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

04. IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO, COLUI CHE LO SOSTITUISCE ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

05. LE FORME DI PUBBLICITA' DEGLI ATTI SUDDETTI E QUELLE DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DEI DIRETTI INTERESSATI SONO STABILITE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

TITOLO 02

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART. 29

SEGRETARIO COMUNALE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E

FUNZIONE DI GESTIONE, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE. IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO.

04. AL SEGRETARIO COMUNALE SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI DIREZIONE, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 30

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORINO ATTIVITA' DI INDIRIZZO E CONTROLLO, DI SPETTANZA DEGLI ORGANI ELETTIVI.

02. IN PARTICOLARE, IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI SCHEMI DI ATTI A CONTENUTO GENERALE E DI SCHEMI DEGLI ATTI CONTABILI, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI;

C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA.

D) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE IMPEGNATE ED ORDINATE, NEI LIMITI DI QUESTE, ACCERTATE, DAL COMPETENTE SERVIZIO COMUNALE, L'ESATTEZZA E REGOLARITA' DELLA FORNITURA E/O PRESTAZIONE;

E) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO, CON L'ASSISTENZA DI UN DIPENDENTE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;

F) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, COMPRESA L'ORDINARIA CORRISPONDENZA D'UFFICIO, PURCHE' NON COMPORANTI DETERMINAZIONI DI VOLONTA', A MENO CHE QUESTA NON SIA STATA GIA' ESPRESSA IN ATTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI;

G) PREDISPOSIZIONE E VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI;

H) EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, CONSEGUENTI E NECESSARI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

I) VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E SERVIZI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

L) LIQUIDAZIONE DI COMPENSI E DELLE INDENNITA' AL PERSONALE, NEI LIMITI

DELLE AUTORIZZAZIONI, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO.

ART. 31

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, ESPRIME PROPRIE OPINIONI E VALUTAZIONI DI ORDINE GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA ED AL SINDACO.

03. ESPlicita E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI NELLA FASE ISTRUTTORIA.

ART. 32

ATTRIBUZIONI DI DIREZIONE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI DI IMPULSO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E SERVIZI E DEL RELATIVO PERSONALE.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEI REGOLAMENTI.

03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI, ANCHE DECENTRATI, IN MATERIA.

04. HA POTERE DI ISPEZIONE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E SERVIZI ED ESERCITA POTESTA' SOSTITUTIVA NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA.

05. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI, E PROPONE GLI EVENTUALI ED ULTERIORI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ALL'ORGANO COMPETENTE SECONDO L'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 33

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA, OLTRE CHE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI ELETTIVI, A QUELLE DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI EVENTUALI ORGANISMI, CURANDONE LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA A DIPENDENTI COMUNALI.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA PER LE QUALI SI CHIEDE IL CONTROLLO EVENTUALE, AI SENSI DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE 142/90 , NONCHE' LE RICHIESTE DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.

03. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONE DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

04. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL CO.RE.CO. ED AI CAPIGRUPPO CONSILIARI, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DEGLI ATTI MEDESIMI.

ART. 34

VICE SEGRETARIO

01. UN FUNZIONARIO DIRETTIVO DELL'ENTE OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PREVISTE PER IL POSTO RICOPERTO, PUO' ESSERE INCARICATO DALLA GIUNTA COMUNALE, SULLA BASE DI CRITERI OBIETTIVI, DELLE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE, DA ASSOLVERE UNICAMENTE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, PER MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO, DEL TITOLARE DELL'UFFICIO.

ART. 35

GLI UFFICI COMUNALI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

- A) ORDINE CRONOLOGICO NELLA TRATTAZIONE DI OGNI AFFARE;
- B) RICERCA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;
- C) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;
- D) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALLO AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
- E) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

03. IL COMUNE RICONOSCE E TUTELA LA LIBERA ORGANIZZAZIONE DEI LAVORATORI, PROMUOVENDO, PER LE SCELTE FONDAMENTALI CHE ATTENGONO ALL'ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELL'ENTE, CONSULTAZIONI CON I SINDACATI, CHE SECONDO GLI ACCORDI VIGENTI HANNO TITOLO PER PARTECIPARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.

ART. 36

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
- B) DOTAZIONE ORGANICA;
- C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;

- E) MODALITA' ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

TITOLO 03

PUBBLICI SERVIZI COMUNALI

ART. 37

SERVIZI

01. IL COMUNE PROVVEDE ALL'IMPIANTO ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE HANNO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E DI ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA COMUNITA'.
02. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI INDIVIDUARE NUOVI SERVIZI PUBBLICI DA ATTIVARE, NEL TEMPO, IN RELAZIONE A NECESSITA' CHE SI PRESENTANO NELLA COMUNITA' E DI STABILIRE LE MODALITA' PER LA LORO GESTIONE; SONO DI COMPETENZA DELLO STESSO CONSIGLIO COMUNALE LE MODIFICHE ALLE NORME DI GESTIONE DEI SERVIZI IN ATTO GESTITI.
03. I SERVIZI LA CUI GESTIONE E' RISERVATA IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 38

FORME DI GESTIONE

01. LA SCELTA TRA LE FORME DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE.
02. PER I SERVIZI EVENTUALMENTE DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE, LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.
03. PER GLI ALTRI SERVIZI, LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO TO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.
04. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.
05. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA DELLE SERRE CALABRE L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.
06. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 39

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, LA COMUNITA'

MONTANA E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 40

CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, AL FINE DI CONSEGUIRE OBIETTIVI DI RAZIONALITA' ECONOMICA ED ORGANIZZATIVA, PUO' DELIBERARE LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E/O ENTI, PER SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO SPECIFICARE I FINI, ATTRAVERSO LA PRECISAZIONE DELLE FUNZIONI E/O SERVIZI OGGETTO DELLE STESSE, LA LORO DURATA, LE FORME E LA PERIODICITA' DELLE CONSULTAZIONI TRA GLI ENTI CONTRAENTI, I RAPPORTI FINANZIARI TRA LORO INTERCORRENTI, I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. NELLE CONVENZIONI GLI ENTI CONTRAENTI POSSONO CONCORDARE CHE UNO DI ESSI ASSUMA IL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO DELLA GESTIONE, DA EFFETTUARSI IN CONFORMITA' SIA A QUANTO CON LA STESSA STABILITO, SIA ALLE INTESE DERIVANTI DALLE PERIODICHE CONSULTAZIONI FRA I PARTECIPANTI.

04. LA CONVENZIONE DEVE REGOLARE, IN PARTICOLARE, I CONFERIMENTI INIZIALI DI CAPITALI E BENI DI DOTAZIONE E LE MODALITA' PER IL LORO RIPARTO TRA GLI ENTI PARTECIPANTI, ALLA SUA SCADENZA.

ART. 41

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI CONSORZI TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA, QUALORA NON SIA CONVENIENTE AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PREVISTE, PER I SERVIZI STESSI, DALL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. A TAL FINE, IL CONSIGLIO, IN PARTICOLARE, DELIBERA:

A) LA CONVENZIONE CHE STABILISCE I FINI E LA DURATA DEL CONSORZIO;

B) LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA;

C) I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE FRA GLI ENTI CONSORZIATI;

D) LO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. IL CONSORZIO E' ENTE STRUMENTALE DEGLI ENTI CONSORZIATI, DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE.

04. ORGANI, LORO FUNZIONAMENTO, STRUTTURA ORGANIZZATIVA E QUANTO

ALTRO NECESSARIO PER LA GESTIONE DEL CONSORZIO SONO STABILITI DAL CONSORZIO MEDESIMO E DAGLI EVENTUALI REGOLAMENTI ESECUTIVI.

05. GLI ATTI DEL CONSORZIO SONO SOGGETTI ALLE NORME CHE DISCIPLINANO FORME E MODALITA' DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEI COMUNI.

06. ENTRO IL 12 GIUGNO 1992 SARA' PROVVEDUTO, ANCHE IN DEROGA AI LIMITI DI DURATA PREVISTI DAGLI ATTI COSTITUTIVI, ALLA REVISIONE DEI CONSORZI IN ATTO AI QUALI PARTECIPA QUESTO COMUNE, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI DI TRASFORMAZIONE O SOPPRESSIONE CONSEGUENTI A QUANTO DISPONE LA LEGGE.

ART. 42

UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI RIFORMA DELLA LEGGE SULLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, PUO' COSTITUIRE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONE DI COMUNI CON L'OBBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 43

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PUO' PROMUOVERE E CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI E, IN PARTICOLARE, DEVE:

- A) DETERMINARE TEMPI E MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;
- B) INDIVIDUARE, ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALE IL PIANO FINANZIARIO, E I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;
- C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE DEL PRESENTE STATUTO.

TITOLO 04

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 44

LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE DELLO STATO.

02. LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE E' CORRELATA ALLE RISORSE FINANZIARIE CHE RISULTANO ACQUISIBILI PER REALIZZARLA.

03. GLI ATTI CON I QUALI ESSA VIENE DEFINITA SONO IL BILANCIO DI PREVISIONE

ED I DOCUMENTI FINANZIARI AD ESSO CONNESSI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA. LA REDAZIONE DEGLI ATTI PREDETTI E' EFFETTUATA IN MODO DA CONSENTIRNE L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

04. IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI AD ESSO RIFERIBILI SONO PREDISPOSTI DALLA GIUNTA COMUNALE, LA QUALE ESAMINA E VALUTA I CRITERI PER LA LORO IMPOSTAZIONE, DEFINENDO I CONTENUTI DI MAGGIOR RILIEVO E, IN PARTICOLARE, I PROGRAMMI E GLI OBIETTIVI.

05. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, CORREDATO DAGLI ATTI PRESCRITTI DALLA LEGGE, E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL 31 OTTOBRE, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

ART. 45

LE RISORSE COMUNALI

01. IL COMUNE PERSEGUE, ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA POTESTA' IMPOSITIVA E CON IL CONCORSO DELLE RISORSE TRASFERITE DALLO STATO E DALLA REGIONE, IL CONSEGUIMENTO DI CONDIZIONI DI EFFETTIVA AUTONOMIA FINANZIARIA, ADEGUANDO I PROGRAMMI AI MEZZI DISPONIBILI E RICERCANDO, MEDIANTE LA RAZIONALITA' DELLE SCELTE, L'EFFICIENTE IMPIEGO DI TALI MEZZI.

02. NELL'ATTIVARE IL CONCORSO DEI CITTADINI ALLA SPESA PUBBLICA LOCALE, ISPIRA A CRITERI DI EQUITA' E DI GIUSTIZIA LE DETERMINAZIONI DI PROPRIA COMPETENZA RELATIVE AI TRIBUTI LOCALI ED AI CORRISPETTIVI DEI SERVIZI, DISTRIBUENDO IL CARICO TRIBUTARIO, NEL RISPETTO DELLE PERCENTUALI DI COPERTURA DEI COSTI PREVISTE DALLA LEGGE, IN MODO DA ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DI CIASCUN CITTADINO IN PROPORZIONE ALLA SUA CAPACITA' CONTRIBUTIVA.

03. LE RISORSE ACQUISITE MEDIANTE L'ALIENAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, NON DESTINATE PER LEGGE AD ALTRE FINALITA', SONO IMPIEGATE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO DEL COMUNE, SECONDO LE PRIORITA' NELLO STESSO STABILITE, SALVO L'ANNUALE TAGLIO ORDINARIO DI LOTTO BOSCHIVO.

04. IL RICORSO AL CREDITO E' EFFETTUATO, SALVO DIVERSE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E SALVO LE EVENTUALI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA, PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO CHE NON TROVANO COPERTURA CON LE RISORSE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

ART. 46

IL PATRIMONIO COMUNALE

01. IL PATRIMONIO COMUNALE E' COSTITUITO DA TUTTI I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, DISPONIBILI ED INDISPONIBILI, IMMOBILI E MOBILI, SECONDO LA DEFINIZIONE DEL VIGENTE CODICE CIVILE, DI PROPRIETA' DEL COMUNE.

02. I BENI DEMANIALI SONO INDISPONIBILI.

03. I BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE NON POSSONO, DI REGOLA, ESSERE CONCESSI IN COMODATO OD USO GRATUITO. PER EVENTUALI DEROGHE,

GIUSTIFICATE DA MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, IL CONSIGLIO PROCEDE AD ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO MOTIVATO.

04. E' CONSENTITO IL RILASCIO DI CONCESSIONE, ONEROSA, DI BENI PATRIMONIALI, CON COMPARAZIONE DEGLI INTERESSI COINVOLTI, DA EFFETTUARSI CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

05. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE ALIENATI, A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, QUANDO LA LORO REDDITIVITA' RISULTI INADEGUATA AL LORO VALORE O SIA COMUNQUE NECESSARIO PROVVEDERE IN TAL SENSO PER FAR FRONTE, CON IL RICAIVATO, AD ESIGENZE FINANZIARIE STRAORDINARIE DELL'ENTE.

06. PER EVENTUALI ALIENAZIONI DEL TAGLIO DI LOTTI BOSCHIVI, LA COMPETENZA APPARTIENE ALLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 47

IL REVISORE DEI CONTI

01. LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE E' AFFIDATA AD UN REVISORE ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 142/90 TRA LE PERSONE AVENTI I REQUISITI IVI PREVISTI.

02. DURATA, COMPETENZE, DIRITTI ED OBBLIGHI DEL REVISORE SONO STABILITE DALLA CITATA NORMA E DALL' APPOSITO REGOLAMENTO.

03. TALE REGOLAMENTO DISCIPLINA GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI, SPECIFICANDONE LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE. ESSO CONTIENE, ALTRESI', FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 48

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

01. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO, CHE COMPRENDE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. LA GIUNTA, CON UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO, ESPRIME LE PROPRIE VALUTAZIONI IN MERITO ALL'EFFICACIA DELL' AZIONE CONDOTTA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI, IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

03. IL REVISORE ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO E NELLA QUALE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

04. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL' ANNO SUCCESSIVO.

ART. 49

CONTROLLO DI GESTIONE

01. PER DEFINIRE IN MANIERA COMPIUTA IL COMPLESSO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DELL'ENTE, IL REGOLAMENTO INDIVIDUA METODI E PARAMETRI PER LE VALUTAZIONE DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

02. LA TECNICA DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEVE COSTRUIRE MISURATORI IDONEI AD ACCERTARE PERIODICAMENTE:

- A) LA CONGRUITA' DELLE RISULTANZE RISPETTO ALLE PREVISIONI;
- B) LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI COSTI SOSTENUTI PER LA VERIFICA DI COERENZA CON I PROGRAMMI APPROVATI;
- C) IL CONTROLLO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' SVOLTA;
- D) L'ACCERTAMENTO DEGLI EVENTUALI SCARTI NEGATIVI TRA PROGETTATO E REALIZZATO.

03. NEL CASO CHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SI ACCERTINO SQUILIBRI NELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CORSO CHE POSSONO DETERMINARE SITUAZIONI DEFICITARIE, IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI.

ART. 50

TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

01. IL TESORIERE COMUNALE, INDIVIDUATO CON ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE APPROVA ALTRESI' APPOSITA CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL SERVIZIO, EFFETTUA LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI PERTINENZA DEL COMUNE ED ESEGUE IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI O DALLO STESSO ANTICIPABILI SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE IL COMUNE PROVVEDE A MEZZO DEL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE. PER LE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE LA GIUNTA DECIDE, SECONDO L'INTERESSE DELL'ENTE, LA FORMA DI RISCOSSIONE NELL'AMBITO DI QUELLE CONSENTITE DALLE LEGGI VIGENTI.

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE LE MODALITA' RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA ED AI SERVIZI DELL'ENTE CHE COMPORTANO MANEGGIO DI DENARO, FISSANDO NORME IDONEE PER DISCIPLINARE TALI GESTIONI.

ART. 51

APPALTI E CONTRATTI

01. IL COMUNE PROVVEDE AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, AGLI ACQUISTI ED ALLE VENDITE, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI ED AGLI AFFITTI, RELATIVI ALLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE PROCEDURE STABILITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE O DEL CONSIGLIO, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, INDICANTE QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 COMMA 01 , LEGGE 142/90 .

03. IL COMUNE SI ATTIENE, ALTRESI', ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA CEE RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.

04. I CONTRATTI DEL COMUNE VENGONO STIPULATI DAL SINDACO, O DA CHI LEGALMENTE LO SOSTITUISCE, E ROGATI DAL SEGRETARIO COMUNALE.

TITOLO 05

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 52

NORME GENERALI

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCANO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

ART. 53

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI, MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA LORO INDETERMINATEZZA LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE INDIVIDUALE, SOSTITUENDOLA CON PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E CONTESTUALE, IDONEA FORMA DI PUBBLICITA' DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE E DALLA PUBBLICAZIONE, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

07. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO 20 GIORNI DALLA RICEZIONE

DELLE RICHIESTE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE, QUALORA RITENGA L'ISTRUTTORIA MEDESIMA CONCLUSA, GLI ATTI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, CORREDATI DAI PARERI DI LEGGE.

08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITORIO ORALE.

09. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.

10. I SOGGETTI INTERESSATI ALL'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO HANNO, ALTRESI', DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROVVEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

11. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 54

PARTECIPAZIONE DI CITTADINI SINGOLI ED ASSOCIATI

01. LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE PRESENTATE DA UNO O PIU' CITTADINI, DIRETTE A CONOSCERE LE RAGIONI DI SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE O A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI GENERALI DELLA COLLETTIVITA' SONO, DOPO LA RELATIVA ISTRUTTORIA, ASSEGNATE AL COMPETENTE ORGANO ELETTIVO DELL'ENTE CHE DEVE ADOTTARE MOTIVATA DECISIONE, LA QUALE DEVE ESSERE COMUNICATA A TUTTI I PRESENTATORI, CON LE MODALITA' DI CUI AI COMMI 03 O 05 DEL PRECEDENTE ARTICOLO 53 .

02. L'APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINA PROCEDURE E TERMINI PER L'ESAME E LA COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI IN ORDINE ALLE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE.

ART. 55

FORME ASSOCIATIVE E PARTECIPATIVE

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE FORME DI INCENTIVAZIONE PREVISTE DAI COMMI SUCCESSIVI, L'ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE E L'ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.

02. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER I FINI DI CUI SOPRA, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.

03. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALL'ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI.

ART. 56

AZIONE POPOLARE

01. L'AZIONE POPOLARE PREVISTA DALL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 142 CONFERISCE A CIASCUN ELETTORE IL POTERE DI FAR VALERE LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, NEL CASO CHE LA GIUNTA COMUNALE NON SI ATTIVI PER LA DIFESA DI UN INTERESSE LEGITTIMO DELL'ENTE.

02. LA GIUNTA COMUNALE, RICEVUTA NOTIZIA DELL'AZIONE INTRAPRESA DAL CITTADINO, E' TENUTA A VERIFICARE SE SUSSISTANO MOTIVI E CONDIZIONI PER ASSUMERE DIRETTAMENTE LA TUTELA DELL'ENTE, ENTRO I TERMINI DI LEGGE. A TAL FINE, E' IN OGNI CASO NECESSARIO ACCERTARE CHE L'ATTORE NON ABBA UN INTERESSE DIRETTO NELLA VERTENZA, NEL QUAL CASO L'AZIONE HA CARATTERE PERSONALE E NON PUO' CONSIDERARSI POPOLARE. OVE LA GIUNTA DECIDA DI ASSUMERE DIRETTAMENTE LA TUTELA DEGLI INTERESSI GENERALI OGGETTO DELL'AZIONE POPOLARE, ADOTTATI GLI ATTI NECESSARI, NE DA' AVVISO A COLORO CHE HANNO INTRAPRESO L'AZIONE. NEL CASO IN CUI NON RITENGA SUSSISTANO ELEMENTI E MOTIVI PER PROMUOVERE L'AZIONE DI TUTELA DEGLI INTERESSI PREDETTI, LO FA CONSTARE A MEZZO DI PROPRIO ATTO DELIBERATIVO MOTIVATO.

ART. 57

CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DELLA LA GIUNTA, PUO' DELIBERARE LA CONSULTAZIONE PREVENTIVA DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI O DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, SU PROPOSTE CHE RIVESTANO PER GLI STESSI DIRETTO E RILEVANTE INTERESSE.

02. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA SIA MEDIANTE L'INDIZIONE DI ASSEMBLEE DEI CITTADINI INTERESSATI, NELLE QUALI GLI STESSI ESPRIMONO, NELLE FORME PIU' IDONEE, LE LORO OPINIONI O PROPOSTE, SIA CON INVIO A CIASCUNO DEGLI INTERESSATI DI QUESTIONARI, NEI QUALI VIENE RICHIESTO CON SEMPLICITA' E CHIAREZZA L'ESPRESSIONE DI OPINIONI, PARERI E PROPOSTE, DA RESTITUIRE CON LE MODALITA' ED ENTRO IL TERMINE NEGLI STESSI INDICATO.

ART. 58

REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO E' UN ISTITUTO PREVISTO DALLA LEGGE ED ORDINATO DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO, CON IL QUALE GLI ELETTORI DEL COMUNE SONO CHIAMATI A PRONUNZIARSI IN MERITO A PROGRAMMI, PIANI, PROGETTI, INTERVENTI ED OGNI ALTRO ARGOMENTO (ESCLUSI QUELLI DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA 04) RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL COMUNE, ESPRIMENDO SUL TEMA O

SUI TEMI PROPOSTI IL PROPRIO ASSENSO O DISSENSO AFFINCHÉ GLI ORGANI AI QUALI COMPETE DECIDERE ASSUMANO LE PROPRIE DETERMINAZIONI, CONSAPEVOLE DELL'ORIENTAMENTO PREVALENTE DELLA COMUNITA'.

02. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO INDETTI PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE FISSA IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI. LA DELIBERAZIONE DEVE ESSERE ADOTTATA CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA

MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. IL SINDACO, DIVENUTA ESECUTIVA LA DELIBERAZIONE. DA' CORSO ALLE PROCEDURE REFERENDARIE PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. ESSI SONO, INOLTRE, INDETTI SU RICHIESTA PRESENTATA, CON FIRME AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE, DA ALMENO UN TERZO DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE ALLA DATA DEL 01 GENNAIO DELL'ANNO NEL QUALE VIENE PRESENTATA LA RICHIESTA.

QUESTA DEVE CONTENERE IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI E VIENE PRESENTATA AL SINDACO CHE, DOPO LA VERIFICA DA PARTE DELLA SEGRETERIA COMUNALE DELLA REGOLARITA' DELLA STESSA, DA EFFETTUARSI ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DEL RICEVIMENTO, PROPONE AL CONSIGLIO IL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE IL REFERENDUM. QUALORA DALLA VERIFICA EFFETTUATA RISULTA CHE IL REFERENDUM E' IMPROPONIBILE, IL SINDACO SOTTOPORRE LA RICHIESTA E LA RELAZIONE DELLA SEGRETERIA COMUNALE AL CONSIGLIO, CHE DECIDE DEFINITIVAMENTE AL RIGUARDO, CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI REFERENDUM CONSULTIVO LE SEGUENTI MATERIE:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO DEL COMUNE;
- B) DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE E RELATIVE VARIAZIONI;
- C) PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, PIANI PER LA LORO ATTUAZIONE E RELATIVE VARIAZIONI;
- D) TRIBUTI LOCALI, TARIFFE DEI SERVIZI ED ALTRE IMPOSIZIONI;
- E) DESIGNAZIONE E NOMINA DI RAPPRESENTANTI.

05. I REFERENDUM SONO INDETTI DAL SINDACO, SI TENGONO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE ED ENTRO 90 GIORNI DA QUELLA DI COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA DELL'AMMISSIBILITA' E SI SVOLGONO CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

06. L'ESITO DEL REFERENDUM E' PROCLAMATO E RESO NOTO DAL SINDACO CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE PIU' IDONEI AFFINCHÉ TUTTA LA CITTADINANZA NE VENGA A CONOSCENZA.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM, DELIBERA GLI ATTI DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DELL'ESITO DELLA CONSULTAZIONE. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, NEL MEDESIMO TERMINE, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

08. LE CONSULTAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO ED I REFERENDUM CONSULTIVI DEVONO AVERE PER OGGETTO MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE E NON POSSONO AVERE LUOGO CONTEMPORANEAMENTE CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

ART. 59

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE.

02. IL DIRITTO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI,

DELLE PROCEDURE, SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDANO E' GARANTITO CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

03. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA AI CITTADINI IL DIRITTO DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DELLE QUALI LA STESSA E' IN POSSESSO, RELATIVE ALL'ATTIVITA' DA ESSA SVOLTA O POSTA IN ESSERE DA ENTI, AZIENDE OD ORGANISMI CHE ESERCITANO FUNZIONI DI COMPETENZA DEL COMUNE. L'INFORMAZIONE VIENE RESA CON COMPLETEZZA, ESATTEZZA E TEMPESTIVITA'.

04. LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI UFFICIALI DEL COMUNE, DELLE DELIBERAZIONI E DI OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO VIENE EFFETTUATA ALL'ALBO PRETORIO CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 60

DIRITTO DI ACCESSO

01. IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E' ASSICURATO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, IN GENERALE A TUTTI I CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI ED IN PARTICOLARE A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI.

02. IL DIRITTO DI ACCESSO E' ESCLUSO PER I DOCUMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DA ADOTTARSI NEI TERMINI E CON LE MODALITA' DI CUI AL QUARTO COMMA DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 07.08.1990 , N. 241 . PUO' ESSERE TEMPORANEAMENTE ESCLUSO O DIFFERITO PER EFFETTO DI UN MOTIVATO PROVVEDIMENTO DEL SINDACO CHE NE VIETA L'ESIBIZIONE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO, QUANDO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE IMPRESE.

03. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE RICHIESTA MOTIVATA DI ESAME E DI ESTRAZIONE DI COPIE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI EFFETTUATI NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO. L'ESAME DEI DOCUMENTI E' GRATUITO.

04. IL DIRITTO DI RILASCIO DI COPIE DI ATTI AMMINISTRATIVI E' SUBORDINATO AL RIMBORSO DEL COSTO DI RIPRODUZIONE.

05. IL RIFIUTO, IL DIFFERIMENTO E LA LIMITAZIONE DELL'ACCESSO SONO CONSENTITI SOLO NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO OD IN VIGENZA DEL DIVIETO TEMPORANEO DI CUI AL COMMA 02 . TRASCORSI INUTILMENTE 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA, QUESTA SI INTENDE RIFIUTATA.

06. CONTRO LE DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO ATTIVABILI LE AZIONI PREVISTE DALL' ARTT. 25 , COMMA 05 E 06 DELLA CITATA LEGGE 241/90 .

ART. 61

DIFENSORE CIVICO

01. IL RUOLO DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' ESERCITATO DAL DIFENSORE CIVICO.

02. LA COMUNITA' MONTANA DELLE SERRE CALABRE E' DELEGATA ALL'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DI QUESTO COMUNE, NONCHE' A PROVVEDERE A

STABILIRNE I REQUISITI, LE PREROGATIVE, LE FUNZIONI, I RAPPORTI CON QUESTO ENTE E QUANT'ALTRO OCCORRA PER IL MIGLIOR FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO.

TITOLO 06

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 62

APPROVAZIONE E REVISIONE STATUTO E REGOLAMENTI

01. L'APPROVAZIONE, LE MODIFICAZIONI E L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE STATUTO SONO DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA STABILITA DALL' ARTT. 04 , COMMA 03 E 04 , DELLA LEGGE 142/90 .

02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE PRESENTATA AL CONSIGLIO COMUNALE CONGIUNTAMENTE A QUELLA DI DELIBERAZIONE DEL NUOVO STATUTO.

03. L'ABROGAZIONE E L'ADOZIONE DEL NUOVO STATUTO SONO CONTENUTE IN UN UNICO ATTO CONTESTUALE, L'ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO ASSUME EFFICACIA CON L'APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DELLO STESSO, ESPERITE LE FORMALITA' DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO.

04. LA PROPOSTA DI REVISIONE OD ABROGAZIONE, RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA FINTANTO CHE DURA IN CARICA IL CONSIGLIO CHE L'HA RESPINTA.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, APPROVA I REGOLAMENTI ESECUTIVI PREVISTI DALLO STESSO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTINO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.

ART. 63

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMUNE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLE CERTIFICAZIONI DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE, AL MINISTERO DELL'INTERNO, PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE, CON DICHIARAZIONE APPOSTA IN CALCE ALLO STATUTO, NE ATTESTA L'ENTRATA IN VIGORE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE LE INIZIATIVE PIU' IDONEE PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI.